



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO SANITA'
P.F. AUTORIZZAZIONI

1213702|23/10/2020
|R_MARCHE|GRM|SAN|P
500.90/2020/AUT/1012

ALL'ASUR MARCHE

ALL'AREA VASTA 1
ALL'AREA VASTA 2
ALL'AREA VASTA 3
ALL'AREA VASTA 4
ALL'AREA VASTA 5

ALL'AIOP

ALL'ARIS

AGLI ENTI GESTORI

ALL'AIUDAPDS

ALLA LAISAN

AL CREA – ACUDIPA – ORME

AI COMUNI DELLA REGIONE MARCHE

ALL'ANCI MARCHE

E p.c.

All'Organismo Tecnicamente Accreditante –
Agenzia Regionale Sanitaria

LORO SEDI

Oggetto: Strutture sanitarie extraospedaliere intensive ed estensive, strutture socio-sanitarie di lungo-assistenza o mantenimento e protezione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. n. 21/2016: chiarimenti applicativi in merito ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento di cui alle DD.G.R.M. n. 1572/2019, nn. 937 e 938 del 2020 - Circolare n. 2

Premesso che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1572 del 16/12/2019 è stato approvato il nuovo manuale di accreditamento e con DD.G.R.M. n. 937 e n. 938 del 20/07/2020 (scaricabili dal sito della Regione Marche all'indirizzo: www.norme.marche.it oppure all'indirizzo <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Autorizzazione-e-Accreditamento-delle-strutture-sanitarie>), sono stati approvati i nuovi manuali di autorizzazione dei servizi residenziali e semiresidenziali delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie, si ritiene opportuno chiarire quanto segue:



1. le strutture sanitarie extraospedaliere intensive ed estensive, le strutture socio-sanitarie di lungo-assistenza o mantenimento e protezione (LEA) di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. n. 21/ 2016 e ss.mm.ii. in possesso dell'autorizzazione alla realizzazione (AUT 1) rilasciata sulla base del vecchio manuale di autorizzazione (D.G.R.M. n. 2200/2000 e ss.mm.ii.) e che non hanno ancora chiesto l'autorizzazione all'esercizio, possono proseguire il percorso di autorizzazione all'esercizio (AUT 2) e di accreditamento istituzionale sulla base dei requisiti minimi stabiliti dal vecchio manuale di autorizzazione (D.G.R.M. n. 2200/2000 e ss.mm.ii.) e dal vecchio manuale di accreditamento (D.G.R.M. n. 1889 del 31/07/2001 e ss.mm.ii), oppure attivare il percorso di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento sulla base dei nuovi manuali di cui alle DD.G.R.M. indicate in premessa;
2. le strutture sanitarie extraospedaliere intensive ed estensive, le strutture socio-sanitarie di lungo-assistenza o mantenimento e protezione (LEA) di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. n. 21/ 2016 e ss.mm.ii. in possesso dell'autorizzazione all'esercizio (AUT 2), rilasciata sulla base del vecchio manuale di autorizzazione (D.G.R.M. n. 2200/2000 e ss.mm.ii.) possono presentare l'eventuale domanda di accreditamento istituzionale sulla base dei requisiti minimi stabiliti dal vecchio manuale di accreditamento (D.G.R.M. n. 1889 del 31/07/2001 e ss.mm.ii.);
3. le nuove istanze di autorizzazione all'esercizio secondo le indicazioni dei nuovi manuali devono essere inviate dai SUAP/Comuni esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata ota.aut2.esercizio@emarche.it .

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle suddette strutture al contenuto della recente D.G.R.M. n. 1194 del 03/08/2020, consultabile sul sito regionale www.norme.marche.it, in cui si è stabilito che le strutture di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della L.R. n. 21/2016 e ss.mm.ii. che sono in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata sulla base dei requisiti di cui alla D.G.R.M. n. 2200/2000 e ss.mm.ii., devono comunque presentare nuova istanza di autorizzazione all'esercizio al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai nuovi manuali di autorizzazione sopra menzionati, nel termine di 18 mesi decorrenti dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, pena la decadenza dell'autorizzazione in essere.

Per le suddette strutture, nelle more della conclusione del procedimento di nuova autorizzazione all'esercizio, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini, come già evidenziato a pag. 20 del nuovo manuale di accreditamento di cui alla D.G.R.M. n. 1572 del 16/12/2019.

Si comunica, inoltre, che con decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 333 del 16/12/2019 è stato adottato il manuale operativo relativo ai requisiti di accreditamento istituzionale, consultabile sul sito regionale www.norme.marche.it, che descrive nel dettaglio ciascun requisito presente nella D.G.R.M. n. 1572/2019.

Si evidenzia, infine, che, come stabilito dall'art. 8, c. 5, della L.R. 21/2016, l'autorizzazione alla realizzazione "*decade se entro ventiquattro mesi dal rilascio non viene presentata la relativa domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 21/2016 ss.mm.ii....*".



In presenza di eventuali quesiti e/o dubbi, si invitano le strutture:

1. a consultare, innanzitutto, le FAQ nella sezione Autorizzazioni e Accreditamenti del sito istituzionale <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Autorizzazione-e-Accreditamento-delle-strutture-sanitarie/FAQ> (in costante aggiornamento);
2. solo nell'ipotesi di mancata soluzione, ad inviare una richiesta scritta agli indirizzi di posta elettronica istituzionali come segue:
 - a. per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture residenziali e semiresidenziali extra ospedaliere: funzione.autorizzazioni@regione.marche.it
 - b. per i quesiti di natura tecnica: sonia.tonucci@regione.marche.it

specificando le questioni da porre all'attenzione degli uffici responsabili, i quali procederanno poi a fornire quanto prima i chiarimenti richiesti.

Si chiede cortesemente alle Associazioni in indirizzo, data la rilevanza del contenuto della presente circolare, di attivarsi per consentirne la massima diffusione nei confronti dei propri Associati.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
DELLA P.F. AUTORIZZAZIONI
dott. Marco Nocchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.